

Avviso Pubblico “Matching Fund – edizione 2019” prot. nr. trspa-9805

**NOTA DI RETTIFICA, PROROGA
E PUBBLICAZIONE TESTO COORDINATO**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Con riferimento all'Avviso Pubblico di data 21 maggio 2019 prot. n. 9805 si dispone – anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute – la seguente nota di rettifica.
Consequentemente gli articoli 4 e 6 sono da intendersi a tutti gli effetti sostituiti con la nuova formulazione di seguito riportata (con evidenza in giallo delle novità).

Art. 4

Caratteristiche dell'investitore terzo

La società richiedente dovrà attestare, al momento della presentazione della domanda, l'esistenza di un investitore privato terzo indipendente che intenda apportare, nel patrimonio della medesima, conferimenti in denaro in misura pari o superiore a quello richiesto a Trentino Sviluppo, secondo la regola –di derivazione comunitaria –del cd. “pari passu”.

L'investitore privato terzo indipendente dovrà essere una persona giuridica rientrante in una delle seguenti categorie:

- a) *società di capitali e/o fondo di investimento di diritto privato italiano o di diritto di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera o della Norvegia che dovranno possedere, al momento di presentazione della domanda, entrambi i seguenti requisiti:*
 - i. *detenere tra le attività ammesse nel proprio oggetto sociale statutario l'attività di partecipazione in altre società;*
 - ii. *aver investito, mediante aumento di capitale sociale, in almeno tre iniziative nei 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;*
- b) *società di capitali di diritto privato italiano o di diritto di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera o della Norvegia con attività prevalente di tipo industriale o commerciale con fatturato negli ultimi 2 (due) esercizi sociali chiusi e con bilancio approvato pari ad almeno 1 milione di Euro;*
- c) *una persona fisica, altrimenti definita “Business Angel” avente residenza e/o domicilio in Italia oppure in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o in Norvegia, che abbia investito almeno 40mila Euro, nei 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, in una o più società diverse da quella richiedente identificata ai sensi dell'articolo 3 e società diverse da imprese controllate o collegate alla richiedente ai sensi dell'art. 2359. Qualora due (2) o*

più Business Angels intendano partecipare in qualità di investitore terzo, è richiesta la creazione di un idoneo veicolo di investimento, da costituirsi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo;

d) centri di ricerca, purché di natura privata ed anche costituiti in forma di società consortili, di diritto privato italiano o di diritto di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera o della Norvegia.

Si precisa che per le categorie di investitori terzi a), b), c) e d) è ammessa la facoltà di creare un veicolo di investimento a condizione che il medesimo:

- i. venga costituito nella forma di società di capitali di diritto italiano;*
- ii. sia controllato ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile da investitori terzi che rientrino nelle categorie a, b, c, d ed e del presente articolo 4.*

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura gli investitori di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'eventuale società veicolo di investimento dai medesimi controllata, dovranno comprovare la propria indipendenza rispetto alla società richiedente. A tal fine si precisa che l'investitore terzo:

- 1. non deve detenere quote di capitale nella società richiedente, a meno che la sottoscrizione ed il relativo versamento sia avvenuto nei 6 (sei) mesi antecedenti alla data di presentazione domanda;*
- 2. non deve esercitare un'influenza dominante sulla società richiedente in virtù di un contratto concluso, di qualsivoglia natura, anche commerciale, con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- 3. deve dichiarare di non avere alcun conflitto di interesse, diretto o indiretto, con la società richiedente.*

Ai fini dell'individuazione dell'investitore terzo di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) nonché dell'eventuale società veicolo di investimento dai medesimi controllata sono in ogni caso escluse le persone fisiche conviventi, parenti o affini fino al 3° grado con uno o più dei soci della società richiedente o della relativa società controllante.

Sono altresì esclusi in ogni caso investitori persone giuridiche di cui alla lettera a) delle quali sia socio di controllo, o che comunque abbia un'influenza dominante, una persona convivente, parente o affine fino al 3° grado con uno o più dei soci della società richiedente o della società controllante.

Si precisa che saranno ammessi esclusivamente apporti di capitale in denaro. Conseguentemente sono esclusi gli apporti in capitale diversi da quelli in denaro.

Art. 5

Presentazione delle domande e documentazione

Le istanze di intervento comprensive dei relativi allegati dovranno contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione **da redigersi in lingua italiana**:

1. la "relazione tecnico-economica" redatta utilizzando il format di cui all'allegato A);
2. la domanda di partecipazione utilizzando il format di cui all'allegato B);
3. la dichiarazione di impegno alla sottoscrizione redatta dall'Investitore terzo utilizzando il format di cui all'allegato C) e contenente le condizioni di investimento;

4. la dichiarazione resa dall'Investitore terzo circa l'assenza di cause di incompatibilità e circa l'assenza di conflitti di interesse utilizzando il format di cui all'allegato D;

La succitata documentazione dovrà essere inserita in n. 3 buste distinte, contenute a loro volta in un plico sigillato che dovranno riportare all'esterno le seguenti diciture:

1. "busta 1 – relazione tecnico-economica" contenente il documento relazione tecnico-economica;
2. "busta 2 – documentazione amministrativa" contenente la dichiarazione di cui all'allegato B;
3. "busta 3 – proposta dell'Investitore terzo" contenente le dichiarazioni di cui agli allegati C e D.

L'Investitore terzo avrà la facoltà di inserire in un 'ulteriore busta chiusa denominata "busta 4 – ulteriore documentazione a supporto dell'investimento" l'eventuale documentazione in suo possesso (tra cui rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo lettera di intenti, accordi o patti parasociali) comprovante l'intento dell'investitore terzo medesimo a sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale dichiarati nel documento redatto sulla base del format allegato C.

Si precisa che l'assenza della busta 4 NON comporta l'esclusione dalla presente procedura e che il relativo contenuto non costituirà oggetto della valutazione di cui al successivo articolo 6, in quanto la medesima busta verrà aperta solamente in sede di negoziazione delle condizioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.

Tali buste dovranno essere inserite in un unico plico chiuso, il quale dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato in tutti i lembi di chiusura, ancorché preincollati, in modo che ne sia garantita l'integrità e la non manomissibilità e dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, **entro il 12 luglio 2019**, al seguente indirizzo:

Trentino Sviluppo S.p.A., via Zeni 8, C.A.P. 38068 Rovereto (Trento) Italia

I plichi dovranno essere recapitati, per il tramite del servizio postale o servizio di recapito autorizzato, a mezzo posta raccomandata, o a mano, presso la Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 o dalle ore 14.30 alle 17.00 e dovrà recare all'esterno la dicitura:

"Offerta Avviso Matching Fund – edizione 2019"

nonché la denominazione o la ragione sociale e l'esatto indirizzo della società richiedente.

Il mancato recapito del plico entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Società emittente ove per disguidi postali o di altra natura il plico non pervenga, entro il previsto termine perentorio di scadenza, all'indirizzo di destinazione. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

Ai fini della determinazione del momento di consegna farà fede la data e l'ora apposte sul plico da parte dell'ufficio Segreteria di Trentino Sviluppo S.p.A..

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana. Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.

Trentino Sviluppo si riserva, in sede di valutazione di cui all'articolo 6, di richiedere eventuali integrazioni e/o rettifiche in caso di mancanza e/o incompletezza della documentazione fornita, concedendo - **a pena d'esclusione** - un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la relativa regolarizzazione.

Proroga dei Termini.

Si rende noto che il termine per la presentazione delle domande previsto ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso Pubblico è prorogato fino al giorno **31 ottobre 2019**.

Conseguentemente le comunicazioni e/o le richieste di chiarimento dovranno pervenire, nelle modalità di cui all'articolo 9 dell'Avviso Pubblico, entro e non oltre il giorno **24 ottobre 2019**.

Per tutte le informazioni, si prega di riferirsi alla sezione "Bandi e appalti" di <https://www.trentinosviluppo.it/>.

Il Presidente
Sergio Anzelini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).